

- **ASSIF**
Associazione Italiana
Fundraiser
- **Sede legale:**
Via Panizza, 7
20144 Milano
Italy
- **Segreteria:**
C: +39 329 7833402
E: segreteria@assif.it
W: www.assif.it
- C.F.: 92047140402
- P.Iva: 03690430164

REGOLAMENTO DI ASSIF ASSOCIAZIONE ITALIANA FUNDRAISER

(approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci del 29 marzo 2012)

Articolo 1 - Definizione del profilo del socio

Ai sensi degli articoli 2, comma 1, e 3, comma 9 dello statuto, il presente articolo definisce il profilo del socio.

“Possono essere accettati quali soci nelle modalità previste dalle norme statutarie coloro che operano in modo professionale e etico nella definizione e realizzazione della strategia di comunicazione, marketing sociale e fundraising. Sono professionisti nell’ambito del fundraising coloro che in modo continuativo (dipendenti, liberi professionisti, collaboratori) contribuiscono alla realizzazione di progetti di raccolta fondi globali o specifici a favore di uno o più enti senza scopo di lucro privati o enti pubblici”

“Si intendono professionisti nell’ambito del fundraising anche coloro che prestano in maniera continuativa le sopraddette attività a titolo volontario (pertanto senza remunerazione diretta o indiretta) su mandato formale da parte dell’organizzazione”. Sono inoltre considerati professionisti del fundraising anche i partecipanti a corsi di fundraising di cui all'articolo successivo, limitatamente all'anno di frequentazione dei corsi. Nell'anno successivo alla frequentazione di detti corsi, per potersi considerare professionisti del fundraising devono ricorrere le condizioni del presente articolo.

Ai sensi dell’art 3.1 dello Statuto non è ammessa la partecipazione in qualità di associati di soggetti diversi dalle persone fisiche.

Articolo 2 - Iscrizione e Contributi

I candidati soci presentano formale domanda di iscrizione utilizzando il modello presente sul sito dell’associazione, allegando la documentazione richiesta. La domanda di iscrizione deve essere inviata ai recapiti indicati sul sito dell’associazione. I candidati soci danno prova della realizzazione delle attività tramite documentazione e attestazioni appropriate (curriculum, referenze da parte di enti non profit).

Il Consiglio Direttivo si impegna a deliberare in merito all’ammissione a socio del candidato alla prima riunione utile, dando comunicazione per il tramite del Presidente dell’esito della delibera al candidato. In caso di non ammissione del candidato socio, il Consiglio Direttivo ne dà motivazione. Contro delibera di non ammissione a socio non è ammesso ricorso. L’iscrizione si

considera perfezionata con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo riferisce alla prima assemblea dei soci i casi di accettazione e non accettazione dei candidati soci; per questi ultimi illustra le motivazioni.

Ai sensi dell'articolo 7.4 dello Statuto, il Consiglio Direttivo può proporre all'Assemblea una quota scontata riconosciuta al socio

- 1) che alla data di iscrizione non abbia ancora compiuto 30 anni;
- 2) che alla data di iscrizione si sia iscritto o frequentato un corso di fundraising. In questo caso la riduzione della quota è goduta per un solo anno e solo in caso di prima iscrizione.

Articolo 3 - Presentazione di candidature al Consiglio Direttivo

Entro 7 giorni dalla data di convocazione dell'assemblea i soci possono presentare singole candidature o liste di candidature inviando al Presidente i nominativi, un breve curriculum vitae ed un programma inerente le attività che si intendono promuovere in caso di elezione. La Presidenza deve pubblicare sul sito dell'associazione, dandone adeguato risalto sulla home page del sito istituzionale, entro 5 giorni dalla data di invio della documentazione da parte dei candidati.

Articolo 4 - Vicepresidente vicario

Nel caso in cui siano eletti più di un vicepresidente, nella delibera di elezione il Consiglio Direttivo indica quale tra essi ricopra la carica di "Vicepresidente vicario".

Articolo 5 - Conflitti d'interesse

In via preliminare si definisce conflitto d'interesse quella situazione per la quale un soggetto che ricopre due o più cariche, ruoli o incarichi, nell'espletamento di uno dei due non può non compromettere uno dei due ruoli. Ogni socio deve dare comunicazione al Collegio dei Garanti (o in sua mancanza al Consiglio Direttivo o al Presidente) del potenziale conflitto di interessi anteriormente al momento in cui detto conflitto può produrre ricadute anche reputazionali per l'associazione. La comunicazione può essere effettuata anche da un consigliere.

Il Collegio dei Garanti anche costituito ai sensi dell'articolo 10.3 (o in sua mancanza il Consiglio Direttivo, ma solo per i casi nei quali sia coinvolto al massimo un amministratore) giudica con le modalità di cui all'articolo 10 dello Statuto, comminando sanzioni di sospensione o di esclusione a seconda del comportamento dell'associato e della gravità del conflitto di interessi. In caso di conflitto di interessi relativo ad uno o più amministratori, il Collegio dei Garanti o in sua mancanza il Consiglio Direttivo delibera ispirandosi all'articolo 2391 del codice civile. L'associato in conflitto di interessi può comunicare all'organo giudicante la decisione di autosospendersi temporaneamente dalla qualità di associato e/o di amministratore. L'organo giudicante delibera il termine di reintegro dell'associato.

Articolo 6 - Gruppi di lavoro e Comitato Esecutivo

Il Consiglio Direttivo può organizzare il proprio operato delegando uno o più consiglieri a

formare un gruppo di lavoro con componenti anche esterni all'associazione. Il o i consiglieri delegati relazionano periodicamente al Consiglio Direttivo, palesando, ove necessario, esigenze organizzative e finanziarie e chiedendo per queste delibera formale del Consiglio. I gruppi di lavoro possono anche avere carattere territoriale al fine di rappresentare al meglio le esigenze locali.

Ai sensi dell'articolo 8.5 dello Statuto, si intende inoltre per "gruppo di lavoro" anche l'eventuale Comitato Esecutivo che per specifiche funzioni sia delegato dal Consiglio Direttivo ad operare su tematiche operative dell'associazione. Il Comitato Esecutivo relaziona periodicamente al Consiglio Direttivo in merito alle delibere prese e ai risultati conseguiti.

Del Comitato Esecutivo devono far parte almeno il Presidente e il Vice Presidente Vicario e segue le modalità e i termini di convocazione oltre alle maggioranze costitutive e deliberative stabilite per il Consiglio Direttivo.

Articolo 7- Coinvolgimento enti non profit e soggetti terzi

Al fine di identificare le esigenze del non profit, anche attraverso gli strumenti di cui al precedente articolo 6, il Consiglio Direttivo può coinvolgere anche in via permanente enti senza scopo di lucro, istituzioni, aziende ed esperti in materia che si ritiene possano offrire contributi significativi all'esame delle questioni e alla ricerca di soluzioni.

Articolo 8 - Validità delle riunioni partecipate dai soci in luoghi diversi

È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo si tengano mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea o il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Articolo 9 - Invito a presentare i Codici ASSIF ai propri clienti o datori di lavoro

I soci sono invitati a presentare ai propri clienti - se professionisti o collaboratori esterni - e agli enti di appartenenza - se dipendenti o volontari - i Codici etici e deontologici di cui all'art. 5.2 dello Statuto, e a richiedere che il cliente o ente di appartenenza si conformi alle norme dettate nei Codici.

Articolo 10 - Disposizioni finali

Le modifiche del presente regolamento devono essere proposte all'assemblea da almeno 1/3 dei consiglieri, da uno degli altri organi, di cui all'art. 6 dello statuto, o da 1/10 dei soci. Il Presidente deve convocare entro 45 giorni l'assemblea ordinaria dei soci con all'ordine del giorno le proposte di modifiche avanzate.